SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 38

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 9 al 15 ottobre 1984)

INDICE

ANGELONI: Sull'opportunità di prevedere l'inquadramento del personale della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria che, all'entrata in vigore della legge n. 1304 del 1961, rivestiva la qualifica di aiuto-direttore di prima classe nel ruolo dei direttori di sezione, istituito con legge n. 1318 del 1967 (1096) (risposta GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 616

BENEDETTI: Per un intervento volto ad evitare la chiusura della filiale della Cassa di risparmio di Fermo sita nel centro storico di Falerone (Ascoli Piceno) (976) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 617

BONAZZI: Sulla veridicità della notizia secondo cui l'INAM avrebbe stipulato convenzioni con numerosi avvocati al fine di affidare ad essi l'esercizio dell'assistenza legale dell'Istituto, ottenendo condizioni tariffarie inferiori a quelle praticate secondo l'ordinamento forense (971) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 618

DI CORATO ed altri: Per la revoca dei trasferimenti del personale civile del carcere di Bari decisi dall'amministrazione del carcere stesso e sull'opportunità di provvedere a nuove assunzioni, stante l'insufficienza dell'attuale organico (722) (risposta MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 621

FRASCA: Per l'apertura di un'inchiesta sulle comunicazioni giudiziarie pervenute agli amministratori comunali di Roccella Ionica (Reggio Calabria) a seguito della mancata concessione di una licenza edilizia al dottor Felice Maria Filocamo, consigliere di Cassazione (904) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 622

GARIBALDI: Sui motivi del mancato trasferimento all'INADEL dell'indennità di anzianità maturata dal personale degli enti parastatali trasferito alle USL, come stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (778) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 625

Per un intervento al fine di garantire una sollecita corresponsione, da parte della INADEL, dell'indennità di fine servizio agli ex dipendenti INAM, INPS ed ENPI assegnati alle USL, e sull'opportunità di autorizzare le stesse USL al pagamento di un acconto sull'indennità di fine rapporto (1155) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 625

SALVATO: Sulla decisione, adottata dalla Giunta comunale di Casoria (Napoli), di destinare alla costruzione di una casa mandamentale un'area originariamente assegnata ad insediamenti produttivi (1045) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 626

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

SAPORITO: Per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i cittadini italiani che si trovano in Paesi esteri in cui precaria è la situazione politica e sociale e per il riconoscimento dello *status* di profugo ai numerosi connazionali rientrati il 12 gennaio 1983, data di scadenza della normativa organica per i profughi (548) (risposta FIORET, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 627

ANGELONI. — *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso e considerato:

che l'ordinamento degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, emanato in esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

che precedentemente la materia era regolata dalla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che aveva modificato le disposizioni contenute nel regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e nel regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226;

che, in particolare, per quanto concerne il personale del ruolo direttivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ha nuovamente previsto l'istituzione di un ruolo intermedio, denominato dei direttori di sezione, tra il ruolo di direttore ed il ruolo di sperimentatore;

che tale ruolo intermedio, seppure con altra denominazione (era infatti chiamato di vice direttore o aiuto-direttore), era previsto sia dal regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, che dal regio decreto 26 maggio 1941, n. 489, con accesso mediante un concorso per esami riservato agli sperimentatori;

che la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che tra l'altro si occupò del personale degli istituti di sperimentazione agraria soltanto incidentalmente, abolì il ruolo intermedio prevedendo, nelle norme transitorie, l'inquadramento degli aiuto-direttori (i primi dei quali, è bene ricordarlo, erano stati nominati in quanto vincitori di un concorso per esami) nella qualifica di sperimentatore, sia pure con il mantenimento della qualifica *ad personam;*

che, da ultimo, il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, rilevando l'opportunità di un ruolo intermedio tra quello di direttore e quello di sperimentatore, istituì il ruolo di direttore di sezione, strutturato su quattro classi di stipendio, prevedendo l'accesso al medesimo mediante concorso per titoli ed esami;

che nella legge suddetta non è espressamente previsto che coloro i quali, in vigenza del regio decreto 29 maggio 1941, n. 849, avevano superato il concorso per esami divenendo aiuto-direttore e che in applicazione della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, erano stati inquadrati nel ruolo inferiore di sperimentatore, venissero invece inquadrati nel ruolo di direttore di sezione, come era nella logica dei fatti;

che questo personale, infatti, aveva in seguito percorso tutta la carriera del ruolo superiore raggiungendo la qualifica di aiuto-direttore di prima classe;

che attualmente il personale in parola è composto di poche unità,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno — per ovviare ad una situazione determinatasi certamente per il difettoso coordinamento tra le disposizioni legislative temporalmente succedutesi, che è stato causa di alcune involontarie ingiustizie, evitate invece nella legge sul riordinamento dell'Istituto dei tabacchi, grazie alla esperienza acquisita con l'applicazione della legge n. 1318 — prevedere l'inquadramento, anche in soprannumero, del personale della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria che, all'entrata in vigore della legge n. 1304 del 1961, rivestiva la qualifica di aiuto-direttore di prima classe nel ruolo dei direttori di sezione ordinari di cui alla tabella A dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

(4 - 01096)

(26 luglio 1984)

RISPOSTA. — La richiesta dell'onorevole interrogante, volta ad eliminare alcune sperequazioni operate dalle disposizioni legislative succedutesi nel tempo in materia di ordinamento degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, è in particolare collegata alle vicende relative alla istituzione, abolizione e successiva restituzione del ruolo dei « direttori di sezione » — intermedio tra quello dei direttori e quello degli sperimentatori — operate da alcune leggi.

La legge 15 dicembre 1961, n. 1304, soppresse il ruolo al quale appartenevano gli impiegati con la qualifica di aiuto-direttore, che furono inquadrati nel ruolo degli sperimentatori.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nell'introdurre il ruolo dei direttori di sezione, omise di disporre l'inquadramento nello stesso ruolo degli impiegati che già erano titolari della qualifica di aiuto-direttore.

La richiesta di collocamento in soprannumero nel ruolo citato, formulata dall'onorevole interrogante in favore degli impiegati ai quali si è fatto cenno, non può essere accolta, giusta la normativa vigente.

Questa, invero, fissa dei limiti di organico che escludono l'inquadramento in soprannumero e, inoltre, è priva di disposizioni circa la collocabilità degli impiegati suindicati nella qualifica di direttori di sezione.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(10 ottobre 1984)

BENEDETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della decisione di chiusura della filiale di Falerone-Centro storico della Cassa di risparmio di Fermo, chiusura che si preannuncia imminente, e se ritenga giustificata, soprattutto sotto l'aspetto socio-economico, tale decisione assunta dagli organismi dirigenti della stessa Cassa di risparmio di Fermo.

Premesso, in particolare:

che su detta filiale confluiscono, per antica tradizione, gli operatori economici dell'area collinare della media Valtenna, a forte tessuto artigianale;

che è in atto in quell'area una tendenza al riequilibrio del territorio ed al conseguente sviluppo economico, come è dimostrato anche dal programma di investimenti, per circa 2 miliardi, realizzato dall'Amministrazione comunale di Falerone e finalizzato al recupero del Centro storico, in direzione soprattutto dell'edilizia abitativa, ed alla creazione di centri culturali;

che il trasferimento alla filiale di Piane di Falerone, conseguente alla chiusura della filiale di Falerone-Centro storico, anche della gestione di tesoreria pubblica, con importo pari a circa 2 miliardi annui, creerebbe non trascurabili difficoltà all'Amministrazione comunale di Falerone e alla popolazione,

si chiede di conoscere:

se il Ministro non ritenga che la natura riservata del procedimento decisionale adottato dagli organismi dirigenti della Cassa di risparmio di Fermo non ha consentito un utile confronto tra le motivazioni considerate da tali organismi e quelle addotte dagli operatori economici e dagli utenti in genere, nonchè dall'Amministrazione comunale;

se non ritenga, pertanto, di intervenire, nell'ambito della sua competenza e dei relativi poteri, perchè — anche in considerazione dell'allarme creatosi tra la popolazione di Falerone e dei comuni limitrofi e di forme di protesta poste in atto dai risparmiatori e dai correntisti, con richiesta di restituzione dei depositi e ricorso all'autorità giudiziaria, come ampiamente riferito dalla stampa locale — sia adottato un provvedimento di sospensione della decisione in modo da rendere possibile un utile, adeguato confronto di tutte le ragioni e motivazioni rispetto alla riferita decisione e alle sue notevoli implicazioni di pubblico interesse.

(4 - 00976)

(21 giugno 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che la chiusura di dipendenze bancarie, come la richiesta di aprirne di nuove o il loro trasferimento in altre località, subordinatamente alla preventiva autorizzazione

della Banca d'Italia, rappresentano strumenti attraverso i quali le aziende di credito tendono a realizzare un migliore assetto della propria articolazione territoriale; in tal senso ogni valutazione in merito non può non rientrare nella sfera di autonomia gestionale dei competenti organi delle aziende interessate.

La Cassa di risparmio di Fermo, nell'ambito del programma di ristrutturazione della propria rete di dipendenze, ha, tra l'altro, avanzato istanza per essere autorizzata al trasferimento della dipendenza di Falerone in altro comune.

La richiesta è stata esaminata dalla Banca d'Italia, nel contesto del piano periodico relativo ai trasferimenti di sportelli approvato e reso esecutivo in data 7 maggio 1984, sulla base di criteri generali adottati in relazione agli indirizzi di massima stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con deliberazioni del 6 gennaio 1978 e del 12 settembre 1980, in materia di insediamenti bancari. Il Comitato del credito ha, in particolare, affermato l'esigenza di assecondare i trasferimenti di sportelli da aree di mercato bancario sopraservite ad aree sottoservite, avendo cura, nei limiti del possibile, di non privare dei servizi bancari le piazze dotate di un solo sportello.

In linea con tali direttive, la Banca d'Italia ha concesso l'autorizzazione al trasferimento della filiale della banca in parola dal comune di Falerone-centro storico al comune di San Benedetto del Tronto, atteso che il comune di Falerone potrà, comunque, usufruire dei servizi della stessa Cassa di risparmio di Fermo, presente con uno sportello nella frazione di Piane di Falerone.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(11 ottobre 1984)

BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

a) se sia vero che l'INAM abbia sottoscritto, vari anni fa, ed in varie località, convenzioni con numerosi avvocati del libero foro, al fine di affidare ad essi l'esercizio dell'assistenza legale dell'Istituto su un certo territorio, ottenendo condizioni tariffarie inferiori a quelle che avrebbero dovuto essere praticate secondo l'ordinamento forense;

b) se sia vero che l'INAM avrebbe dovuto essere consapevole della invalidità di tali convenzioni, non solo perchè in tal senso avrebbero dovuto esprimersi sia il suo ufficio legale interno, sia gli stessi legali che sottoscrivevano le convenzioni, ma anche perchè già in altra precedente occasione convenzioni di questo tipo, stipulate dall'INAM, erano state dichiarate nulle dal giudice;

c) se sia vero che, dopo lo scioglimento dell'INAM, tutti gli avvocati convenzionati abbiano puntualmente chiesto al giudice di considerare nulle le convenzioni sottoscritte e di condannare il Ministero del tesoro, quale liquidatore dell'ente soppresso, al pagamento di rilevantissime somme (in alcuni casi, di miliardi) come differenza tra le somme a suo tempo percepite in base alla convenzione invalida e quelle che sarebbero loro spettate in base alle normali tariffe forensi, con la rivalutazione monetaria e gli interessi;

d) se sia vero che il giudice abbia accolto tali domande e che il Ministero abbia già effettuato parte dei relativi pagamenti e sia in procinto di emettere mandati per le residue somme;

e) se sia vero che il ricorso ad « avvocati convenzionati » sia stato a suo tempo giustificato come l'unico mezzo per ottenere cospicui risparmi nella spesa di assistenza legale dell'INAM e che la scelta dei professionisti da convenzionare sia stata imposta dal fatto che essi erano gli unici ad accettare una convenzione chiaramente in contrasto con l'ordinamento forense;

f) se non si ritenga che tale vicenda mostri come, per alcuni decenni, gli amministratori dell'INAM abbiano consapevolmente praticato sistemi di assistenza legale convenzionata che veniva accreditata come conveniente e che recava invece con sè una insidia di elevatissimo costo, della quale gli amministratori stessi non potevano non essere consapevoli;

g) quali siano i nomi degli avvocati convenzionati e quali siano gli importi che, a ciascuno di essi, il Ministero del tesoro sta per corrispondere;

h) se non si ritenga di sospendere il pagamento di quanto preteso dagli avvocati convenzionati e di promuovere contemporaneamente, nei confronti dei creditori, azioni di risarcimento del danno per aver sostanzialmente ingannato il proprio cliente, inducendolo a confidare in una convenzione nulla, in assenza della quale lo stesso INAM avrebbe potuto gestire assai più convenientemente la propria spesa di assistenza legale (sia potenziando i propri uffici legali interni, sia allargando la sfera dei propri legali e sfruttandone la concorrenzialità, sia persino rinunciando ad alcune liti di modesto ammontare promosse o proseguite soltanto in vista delle convenzioni che le legavano a certi professionisti);

i) se non si ritenga doveroso denunciare gli amministratori dell'INAM alla Corte dei conti per la promozione del giudizio di responsabilità e di risarcimento del danno arrecato all'erario dal loro colpevole comportamento;

l) se non si ritenga di dover richiedere al Consiglio nazionale dell'ordine forense spiegazioni in merito alla mancata adozione, a suo tempo — data la notorietà della esistenza di studi professionali convenzionati — di misure disciplinari nei confronti dei loro iscritti;

m) se non si ritenga di dover promuovere indagini locali volte ad accertare con quali criteri tali avvocati erano stati scelti, quali legami essi avessero con gli amministratori nazionali o locali dell'INAM che li sceglievano, quali eventuali mediazioni politiche abbiano condotto alla loro scelta;

n) se, infine, non si ritenga di dover segnalare i loro nominativi ed i relativi importi al Ministero delle finanze, affinchè abbia a rilevare eventuali reinvestimenti delle somme che dovessero essere corrisposte agli ex avvocati convenzionati al fine di controllarne puntualmente la tassazione dei relativi futuri redditi. (4 - 00971)

(21 giugno 1984)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, precisando, in ordine alle singole questioni sollevate dalla signoria vostra onorevole, quanto segue:

1. — L'INAM, non disponendo di un proprio servizio legale, stipulò, nel 1949, la prima convenzione con avvocati del libero foro per l'assistenza legale limitata a pratiche di recupero di contributi e di surroghe.

Tale convenzione — in vigore fino al 1967, salvo marginali modifiche — prevedeva, tra l'altro, la corresponsione agli avvocati di onorari al di sotto dei minimi delle tariffe forensi vigenti all'epoca.

Gli accordi di cui trattasi furono sottoscritti, presso le sedi provinciali dell'INAM, sulla base di criteri fissati da apposite delibere del consiglio di amministrazione, approvate dagli organi di vigilanza.

Anche dopo l'istituzione da parte dell'INAM, nel 1957, di un proprio « ruolo legale », l'Istituto, a causa dell'ingente volume del contenzioso, continuò ad avvalersi dell'opera di avvocati liberi professionisti.

I rapporti con gli avvocati esterni, instaurati sulla base della richiamata convenzione del 1949 (oggetto di revisioni parziali nel corso degli anni) durarono fino al 1967, anno in cui l'Istituto, anche a seguito di una pronuncia della Corte di cassazione che aveva dichiarato l'illegittimità di quella convenzione (stipulata in violazione della normativa sulle tariffe forensi), decideva di definire, in via transattiva, i rapporti relativi alla pregressa attività svolta dai legali esterni.

L'ultima convenzione del 13 febbraio 1969, approvata e sottoscritta sia dalla commissione dei legali liberi professionisti che dal consiglio di amministrazione dell'INAM, con presa d'atto dei Ministeri tutori, prevedeva solo in parte l'allineamento degli onorari ai minimi della tariffa forense, in quanto per le pratiche cosiddette « negative », quelle cioè definite senza realizzi, non era previsto il pagamento di diritti e onorari, ma il rimborso delle sole spese vive sostenute dai professionisti.

L'accordo del 1969 prevedeva una durata iniziale di cinque anni, ma, non essendo mai

stato disdetto dalle parti firmatarie, si è protratto fino alla soppressione dell'ente, allorchè la trattazione legale delle pratiche (contribuzioni e surroghe), in precedenza curate dagli avvocati dell'INAM, è stata attribuita all'ufficio legale dell'INPS.

2. — Si ritiene che l'INAM, come pure l'altro contraente, fossero consapevoli dell'illegittimità della parte economica delle convenzioni stipulate nel 1949 e nel 1969, ma le richiamate circostanze che avevano indotto l'ente a fare ricorso a legali esterni giustificavano ampiamente una riduzione degli onorari — mai peraltro contestata dagli interessati — anche al fine di contenere le spese di gestione in un bilancio che si presentava largamente in passivo.

Giova comunque precisare che l'INAM, nella stipula della convenzione del 1969, aveva tenuto sostanzialmente conto di una precedente declaratoria di nullità, per violazione dell'obbligo del rispetto dei minimi di tariffa, avvenuta in costanza della convenzione del 1949. Infatti, nel successivo accordo del 1969, la rinuncia agli onorari da parte dei legali era prevista limitatamente alle pratiche « negative », vale a dire solo per quelle che si concludevano senza « realizzi » per l'INAM.

3. — Non tutti gli avvocati esterni convenzionati (in numero di 249 per l'intero territorio nazionale), una volta soppresso l'ente, hanno promosso azione giudiziale per la riliquidazione, in base ai minimi di tariffa degli importi, a suo tempo, corrisposti dall'INAM, nonchè per la riscossione di quelle somme che l'Istituto stesso doveva ancora pagare per l'attività legale prestata in suo favore ai sensi della convenzione.

Dalla documentazione acquisita si rileva che soltanto 91 legali hanno promosso giudizi davanti al giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 409 e 426 del codice di procedura civile, per un importo complessivo richiesto di lire 13.681.815.138, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito, prevista dall'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

Molti altri professionisti, invece, hanno presentato semplice domanda di riconoscimento di credito, in via amministrativa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per un importo complessivo richiesto di lire 15.914.697.808, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Per tali domande, la cui istruttoria è ancora in corso, questa Amministrazione ha avviato trattative con gli interessati, onde definire le pendenze con pagamento della sola sorte capitale (previo riscontro della congruità delle singole parcelle) senza interessi e rivalutazione monetaria, sulla scorta del parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato nel dicembre 1983.

4. — Molte cause si sono concluse con sentenza di condanna per l'INAM, per cui l'ufficio liquidazioni, dopo aver svolto, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ogni possibile difesa, anche davanti al giudice dell'esecuzione, ha dovuto effettuare i relativi pagamenti.

Al fine di evitare un prevedibile aumento del contenzioso, sono state esaminate con l'Avvocatura generale dello Stato soluzioni transattive, sulla base del richiamato parere di massima, volte a definire sia le vertenze ancora pendenti in fase giudiziale, sia quelle in fase amministrativa.

Nella sostanza si è prospettata agli interessati la possibilità di troncare le liti con pagamento, in tempi brevi, delle parcelle sui minimi di tariffa, con esclusione degli accessori o con congrua riduzione degli stessi, con interessi, comunque, bloccati alla data del 30 giugno 1981, epoca questa di cessazione della precedente gestione liquidatoria.

Dall'inizio del corrente anno sono state così definite, con conciliazioni giudiziali, in termini convenienti per l'Amministrazione, le cause relative a sette avvocati, mentre altre sono in fase di realizzazione. Trentasei avvocati hanno, invece, direttamente introitato, a seguito di pignoramento presso terzi, la somma di lire 6.042.930.937.

Va peraltro segnalato che, in una causa tra l'INAM ed un legale esterno convenzionato, la Corte di cassazione a sezioni unite, di recente, ha riconosciuto il principio della rivalutazione monetaria, per cui, in assenza

di « fatti nuovi », non si potrà non ottemperare alla predetta sentenza.

5. — Il ricorso al convenzionamento esterno fu dettato, principalmente, da motivi di necessità per mancanza del ruolo professionale, prima, e per insufficienza dell'organico, poi. La determinazione degli onorari e dei diritti in misura inferiore ai minimi di tariffa derivò sia dalla natura semplice e ripetitiva degli atti affidati alle cure dei legali esterni (la materia concernente, invece, il patrimonio, vertenze fiscali, amministrative, eccetera era riservata esclusivamente alla diretta trattazione da parte degli avvocati interni dell'Istituto) e, anche, dall'esigenza di contenere la spesa, i cui livelli, dato il rilevante volume del contenzioso esistente in materia di surroghe e contributi, avrebbero raggiunto punte elevate, non conciliabili con la situazione patrimoniale dell'Ente.

In tal modo l'INAM conseguì certamente delle economie e, inoltre, con i giudizi promossi, recuperò crediti dell'ordine di centinaia di miliardi.

6. — Un'ampia e dettagliata relazione in ordine alle convenzioni in parola è stata inviata, in data 4 giugno 1980, alla Corte dei conti dal commissario liquidatore dell'INAM.

Non risulta, a tutt'oggi, che sia stato promosso giudizio di responsabilità a carico degli amministratori dell'ente.

7. — Non rientra nelle competenze di questa Amministrazione l'assunzione di eventuali iniziative in merito alla mancata adozione, a suo tempo, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine forense di misure disciplinari nei confronti dei propri iscritti.

8. — Per quanto concerne la scelta degli avvocati esterni, dalla documentazione acquisita risulta che la stessa era fatta con procedure e criteri oggettivamente rigorosi. L'ente effettuava scrupolose indagini sia sulle capacità professionali dei legali da prescegliere, sia sulle loro qualità morali, assumendo anche riservate informazioni presso i Consigli degli ordini professionali, gli ambienti forensi e interpellando, sovente, i presidenti dei Tribunali locali.

9. — Si comunicano infine i nominativi dei legali esterni convenzionati con il soppresso INAM, nonchè gli importi dei pagamenti che dovranno essere effettuati a favore di alcuni, assicurando, nel contempo, la signoria vostra onorevole che, a fronte di ogni pagamento, questa Amministrazione provvede sempre a darne notizia ai competenti uffici delle imposte dirette dell'IVA (*).

Il Ministro del tesoro
GORIA

(11 ottobre 1984)

(*) Si omette la pubblicazione dell'elenco dei suddetti nominativi che è stato inviato direttamente dal Ministero all'interrogante.

DI CORATO, PETRARA, FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione di tensione venutasi a creare fra i dipendenti civili del carcere di Bari, a seguito dei trasferimenti avvenuti, con immediatezza, in sedi distanti dalla residenza degli interessati;

se si renda conto che detti provvedimenti creano notevoli disagi, nuocciono al prestigio dei lavoratori, scombussolano nuclei familiari, anche in considerazione della modestia degli stipendi percepiti e dello stato di abnegazione dimostrato da detto personale, che adempie a tutti i doveri del proprio servizio, anche di fronte alle azioni terroristiche che sovente si verificano negli istituti penitenziari.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:

se con tali provvedimenti non sia stato posto in essere dall'amministrazione del penitenziario di Bari un atto che ignora volontariamente princìpi amministrativi e regolamentari e che lede la capacità professionale e la stessa personalità degli operatori penitenziari;

se non ritenga utile verificare lo stato dell'organico, oggi insufficiente, e provvedere a nuove assunzioni, disponendo la revoca dei

trasferimenti del personale civile decisi dall'amministrazione, al fine di ristabilire calma e tranquillità fra il personale civile e militare del carcere di Bari.

(4 - 00722)

(20 marzo 1984)

RISPOSTA. — I trasferimenti di taluni dipendenti civili della casa circondariale di Bari sono stati disposti dall'Amministrazione penitenziaria sulla base di documentate vicende segnalate dal magistrato di sorveglianza di Bari e dall'ispettore distrettuale di Napoli, nell'ambito dei poteri di vigilanza sull'organizzazione degli istituti ad essi spettanti, che avevano originato situazioni di conflittualità operative e di incompatibilità ambientali, aggravate dalla pendenza di procedimenti penali a carico di alcuni dipendenti destinatari dei provvedimenti di trasferimento.

Per quanto riguarda l'« insufficienza » del personale civile segnalata nella interrogazione, si fa presente che nella casa circondariale di Bari prestano servizio numerosi operatori in grado di assicurare un servizio adeguato alle esigenze specifiche del settore. Sono infatti presenti: un primo dirigente, titolare della direzione, un vice direttore, sei ragionieri di ruolo, tre ragionieri *ex* legge n. 285 (occupazione giovanile), sette educatori, quattro coadiutori di ruolo, tre coadiutori *ex* legge n. 285, diciassette vigilatrici di ruolo ed una straordinaria, un operaio *ex* legge n. 285, un tecnico di radiologia, un tecnico per il laboratorio analisi cliniche, un tecnico per l'elettroencefalogramma e per l'elettrocardiogramma, undici infermieri di ruolo più uno a parcella, quattro medici specialisti incaricati provvisori, nove medici che effettuano il servizio di guardia medica di cui tre effettivi e sei supplenti.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(8 ottobre 1984)

FRASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il dottor Felice Maria Filocamo, consigliere di Cassazione in servizio presso il Ministero, ha presentato istanze di concessione edilizia nel comune di Roccella Ionica su un terreno inedificabile ai sensi della legge regionale calabrese n. 14/73, e successive proroghe e modifiche, che vieta di costruire a meno di 200 metri dalla battigia, terreno per il quale, peraltro, il suddetto comune ha previsto una pubblica destinazione;

considerato:

a) che il Consiglio comunale di Roccella Ionica, in data 25 gennaio 1984, approvava un ordine del giorno, inviato anche al Ministero, con il quale si esprimevano forti dubbi e perplessità sulla sentenza numero 172/83 della Pretura di Caulonia (RC), con la quale non solo si assolveva il Filocamo dalla denuncia di abusivismo edilizio per aver iniziato dei lavori senza le necessarie autorizzazioni, ma si trasmettevano addirittura gli atti alla Procura generale di Reggio Calabria per accertare eventuali reati commessi dagli amministratori del comune ai danni del Filocamo;

b) che nella stessa giornata del 25 gennaio 1984 la Procura della Repubblica di Roma inviava una comunicazione giudiziaria al sindaco di Roccella Ionica ed al direttore generale delle Ferrovie dello Stato in ordine alla corrispondenza fra gli stessi intercorsa con riferimento al terreno di proprietà del Filocamo e che in tale corrispondenza il sindaco di Roccella attirava la attenzione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato sulla opportunità di non concedere deroghe alla norma che impone di non costruire a meno di 30 metri dalla linea ferroviaria, così come il Filocamo intendeva fare;

c) che in data 11 aprile 1984 il giudice istruttore presso il Tribunale di Locri inviava una comunicazione giudiziaria al sindaco ed ai membri della commissione edilizia del comune di Roccella Ionica sempre per fatti inerenti la negata concessione edilizia al dottor Filocamo,

si chiede di sapere:

1) se ritiene il comportamento del dottor Filocamo compatibile con la qualifica

di magistrato e con il ruolo esercitato dallo stesso nell'ambito del Ministero;

2) quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere a seguito dell'ordine del giorno approvato e trasmesso dal comune di Roccella Ionica;

3) se non ritiene di promuovere una accurata inchiesta sull'operato di quegli organi della Magistratura che, nella vicenda di cui trattasi, sembrano essere stati pesantemente influenzati e condizionati dalla personalità del dottor Filocamo, ostacolando così l'azione di contenimento del disordine edilizio avviata dall'Amministrazione comunale di Roccella Ionica e intaccando pesantemente il prestigio e l'immagine della Magistratura.

(4 - 00904)

(24 maggio 1984)

RISPOSTA. — I punti centrali della vicenda oggetto della interrogazione, che coinvolge il dottor Felice Maria Filocamo, magistrato fuori ruolo in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, quali risultano dal loro puntuale riscontro negli atti e nella documentazione in possesso di questa Amministrazione, possono essere così puntualizzati.

Nell'agosto del 1977 il dottor Filocamo acquistò in Roccella Ionica un terreno esteso meno di un ettaro, detenuto a quell'epoca dal comune a titolo di comodato ed adibito a rudimentale campo di calcio, e lo lasciò, sempre a titolo gratuito, al comune fino al 1980, fino a quando cioè tale ente non inaugurò un moderno campo di calcio costruito con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Il 29 ottobre 1974, al momento della scelta dell'area per la costruzione del nuovo campo sportivo, il terreno, poi acquistato, era stato dichiarato inidoneo a tale uso dai tecnici del CONI e della Cassa per il Mezzogiorno e dal progettista, i quali ubicarono l'impianto sportivo là dove era stato previsto dal programma di fabbricazione comunale.

Dopo l'inaugurazione del nuovo campo di calcio, il dottor Filocamo chiese, con istanza del 26 aprile 1980, una concessione edilizia per la costruzione, su tale area, di un piccolo fabbricato di 80 mq.

Non avendo l'Amministrazione comunale adottato alcun provvedimento in ordine alla richiesta, egli impugnò il silenzio-rifiuto di quella pubblica Amministrazione davanti al TAR di Reggio Calabria.

Nelle more del giudizio, l'Amministrazione comunale, con delibera del 20 dicembre 1980, ritenne di espropriare il terreno per la costruzione di un secondo campo sportivo, già dichiarato « inidoneo » a tale uso.

Questa circostanza determinò l'interessato a denunziare i fatti al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.

Intanto il TAR di Reggio Calabria, con sentenza n. 42, del 17 maggio 1981, dichiarava illegittimo il silenzio-rifiuto del comune. Tale sentenza passava in cosa giudicata perchè non appellata.

Rinnovata, quindi, la richiesta di concessione edilizia in conformità del giudicato, la nuova istanza veniva respinta perchè ancora pendente, davanti al Comitato regionale di controllo, la delibera di esproprio.

Il dottor Filocamo impugnava il rigetto della nuova istanza di concessione edilizia e la delibera di esproprio davanti al TAR di Reggio Calabria. Nelle more del giudizio il Comitato regionale di controllo annullava, per illegittimità (9 novembre 1981), la delibera comunale di cui sopra. Avverso tale annullamento il comune ricorreva al TAR di Reggio Calabria che, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 115, del 15 giugno 1982, depositata il 17 agosto successivo, accoglieva le istanze del Filocamo, annullando il provvedimento sindacale di rigetto della domanda di concessione edilizia, e respingeva il ricorso del comune. Detta decisione, appellata dal comune, veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 506 del 17 giugno 1983.

Intanto, dopo la seconda sentenza del TAR, esecutiva per legge, il dottor Filocamo « metteva in mora » il comune rinnovando, nel contempo (8 marzo 1983), la richiesta di concessione edilizia. Non avendo ricevuto risposta entro i termini di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, e costituitosi quindi il « silenzio-assenso » (o concessione tacita), con dichiarazione del 18 luglio 1983 egli comunicava al comune l'inizio dei lavori per l'agosto successivo ed

inviava il prescritto acconto sugli oneri di urbanizzazione.

Con ordinanza del 23 agosto 1983 il sindaco sospendeva i lavori di « scavo abusivamente iniziati » e denunziava il Filocamo al pretore di Caulonia. Questi lo assolveva, con sentenza dibattimentale n. 172/83 del 19 dicembre 1983, vistata dal procuratore della Repubblica in data 31 dicembre 1983, « perchè il fatto non sussiste », ritenendo legittima la concessione edilizia conseguita « per silenzio-assenso ». Poichè durante l'istruzione dibattimentale era stata prodotta copia della denunzia presentata dal Filocamo contro quell'Amministrazione comunale fin dal 17 dicembre 1980 al procuratore generale presso la Corte d'appello di di Reggio Calabria, ove ancora era pendente, il pretore rimetteva gli atti a quella autorità giudiziaria perchè la condotta dei detti amministratori venisse esaminata anche alla luce dei fatti successivi.

Intanto (e per la terza volta) il Filocamo adiva il TAR di Reggio Calabria per impugnare l'ordinanza di sospensione dei lavori. Con sentenza n. 53, del 14 marzo 1984, depositata il 13 aprile successivo, il TAR, dopo aver sottolineato in motivazione il comportamento singolare del sindaco (« il sindaco di Roccella Ionica si è valso del potere demandatogli dalla normativa richiamata nei vari provvedimenti adottati, non per tutelare il pubblico interesse avendo ricevuto nell'ipotesi la pubblica Amministrazione solamente un danno... ma esclusivamente per dare molestia al dottor Filocamo nonchè per impedire a quest'ultimo l'esercizio del suo diritto di proprietà... »), ordinava la trasmissione degli atti al procuratore generale presso la Corte dei conti per il giudizio di responsabilità di quei pubblici amministratori.

Questi i fatti nel loro oggettivo svolgimento. Quanto, poi, alla affermazione contenuta nell'interrogazione a proposito della inedificabilità del suolo, per inosservanza della legge regionale che impone di costruire a non meno di 200 metri dalla battigia del mare, essa non sembra trovare riscontro negli atti. Tale circostanza infatti è già stata vagliata dal TAR, dal Consiglio di Stato ed anche dal pretore. Risulta, anzi, dall'attergato apposto dal tecnico comunale alla prima istanza di concessione edilizia (26 aprile 1980) una distanza dalla battigia del mare del progettato fabbricato di metri 207, mentre secondo l'attergato, sempre del tecnico comunale, all'ultima istanza dell'8 marzo 1983, sulla quale si è formato il « silenzio-assenso », il « progetto allegato risulta essere approvabile per quanto riguarda la rispondenza dello stesso alle previsioni dello strumento urbanistico vigente ed alla normativa che in genere regola la edificazione ».

Le successive osservazioni relative alla pendenza del ricorso al Consiglio di Stato erano superate, al momento dell'inizio dei lavori (23 agosto 1983), dalla sentenza emessa dallo stesso Consiglio di Stato in data 17 giugno 1983.

In merito all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Roccella Ionica (approvato con 11 voti su 20) non sembra che il suo contenuto giustifichi da solo iniziative di carattere disciplinare.

Infine, per ciò che concerne i punti *b*) e *c*), poichè si tratta di episodio tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, si ritiene doveroso astenersi da ogni valutazione.

In conclusione, nessuna delle circostanze oggetto dell'interrogazione giustifica interventi diretti a censurare il comportamento del dottor Filocamo; nè si configurano i presupposti per una « inchiesta » sull'operato di taluni organi della Magistratura, invocata nella interrogazione, non risultando che tali organi siano venuti meno a quel dovere di imparzialità che dà sostanza e significato all'indipendenza e autonomia dell'ordine giudiziario.

Si informa, peraltro, che il 19 settembre scorso il dottor Filocamo ha chiesto al Consiglio superiore della Magistratura di essere richiamato in ruolo per essere destinato alla Procura generale della Corte di cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(12 ottobre 1984)

GARIBALDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che, come è noto, i dipendenti degli enti parastatali trasferiti alle USL ai sensi dell'articolo 67 della legge n. 833 del 1978 avevano diritto, sugli appositi fondi costituiti presso i singoli enti di appartenenza ed ora trasferiti al Ministero del tesoro, Ufficio liquidazioni, ad una indennità di anzianità pari a 1/12 dell'ultimo stipendio annuo percepito;

che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nel disporre, ai fini del trattamento di previdenza (buonuscita, indennità di anzianità), l'iscrizione all'INADEL di detto personale per l'intera durata del rapporto di impiego, ai commi 3, 4 e 5 prevede, a carico dell'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, il trasferimento al suddetto INADEL dell'indennità maturata dal personale stesso, dall'inizio del suo rapporto di impiego alla data del suo effettivo trasferimento alle USL, e fa carico al medesimo INADEL del pagamento agli interessati, entro un anno dal ricevimento dei fondi, « dell'eccedenza » tra l'importo versato dall'Ufficio liquidazioni per l'indennità maturata e l'importo teorico a carico dell'INADEL, pari a 1/15 sempre dell'ultimo stipendio annuo;

che, nonostante siano trascorsi 5 anni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e più di 3 anni dalla data dell'effettivo trasferimento del personale degli enti di cui sopra alle USL, solo a pochissimi privilegiati sarebbe stata a tutt'oggi pagata l'« eccedenza » di cui sopra,

si chiede al Ministro interrogato di voler far conoscere, con cortese urgenza, quanto segue:

1) se risponda al vero che il trasferimento all'INADEL dell'indennità maturata dal personale degli enti « estinti » (parastato) trasferito alle USL ha avuto luogo solamente per pochissimi dipendenti e, in caso affermativo, i motivi che hanno giustificato detta preferenza;

2) se risponda al vero che stanno pervenendo all'Ufficio liquidazioni del Ministero diffide e notifiche di atti giudiziari da parte degli aventi diritto, atti nei quali si chiede anche il risarcimento del danno, e, ove quanto richiesto corrisponda ai fatti, quali iniziative intenda assumere per accelerare il pagamento di quanto dovuto agli interessati e per risarcire loro il danno conseguente, anche ad evitare tanto inutili quanto « antipatiche » cause giudiziarie, che non potrebbero, per evidenti ragioni, non risultare perdenti per la pubblica amministrazione.

(4 - 00778)

(10 aprile 1984)

GARIBALDI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Premesso:

che, come è noto, i dipendenti degli enti parastatali (INAM, INPS, ENPI, eccetera), adesso passati nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, all'atto del collocamento in quiescenza avevano liquidata l'indennità di fine servizio dagli enti stessi;

che a seguito del passaggio di cui si è fatto cenno tali adempimenti previdenziali sono stati posti a carico dell'INADEL;

che al personale nel frattempo andato in quiescenza non sono ancora state liquidate le indennità di fine servizio e che comunque tale liquidazione viene effettuata con ritardi superiori ai 24 mesi, mentre per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale provenienti da enti già iscritti all'INADEL l'indennità in discorso viene corrisposta nel giro di poche settimane,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo considerino giustificato il ritardo di cui si è detto;

se non ritengano di opportunamente sollecitare l'ente competente agli adempimenti dovuti, ovvero se non sia il caso di autorizzare le rispettive Unità sanitarie locali al pagamento di un acconto, in limiti ragionevoli, ai dipendenti interessati, acconto che potrebbe essere recuperato con facilità da parte dell'INADEL al momento della definitiva liquidazione a saldo.

(4 - 01155)

(13 settembre 1984)

RISPOSTA (*). — Si risponde alle interrogazioni in oggetto facendo presente, in via preliminare, che il trasferimento all'INADEL dell'indennità di fine servizio concerne la generalità del personale degli enti mutualistici soppressi, il cui numero ammonta a decine di migliaia di unità.

Per la completa e rapida soluzione del problema sussistono difficoltà di carattere operativo connesse, peraltro, a situazioni giuridiche e normative complesse che si spera di superare entro ragionevoli limiti di tempo.

Al riguardo, si comunica che l'applicabilità dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da parte dell'Ufficio liquidazioni, sarebbe stata facilitata se i commissari liquidatori degli enti mutualistici soppressi avessero predisposto le schede con i dati relativi al maturato economico, prima di inviare i fascicoli personali dei dipendenti agli enti regionali, destinatari del personale stesso.

Tali adempimenti sono stati effettuati solo per i dipendenti di pochissimi enti, per cui questa Amministrazione ha dovuto richiedere gli elementi necessari ai presidenti dei comitati di gestione delle USL, con lettera circolare n. 667961 del 30 giugno 1983, trasmettendo all'uopo un modulo di rilevazione da compilare sulla scorta dei dati desunti dai fascicoli personali trasmessi alle USL dagli enti soppressi.

A tutt'oggi, soltanto il 70 per cento degli uffici interessati ha provveduto ad inoltrare le notizie richieste.

Giova, peraltro, precisare che, dal riscontro effettuato sugli atti pervenuti, molti elementi non risultano attendibili. Infatti, parecchie schede sono prive dei dati relativi al recupero dei prestiti e delle rate di riscatto, mentre le somme riscosse a tale titolo sono state a volte attribuite ad organismi diversi dall'Ufficio liquidazioni, quali l'INPS, l'ENPAS, eccetera, ovvero sono state accantonate in attesa di disposizioni.

Difficoltà di natura diversa si incontrano in quei casi in cui la costituzione delle USL è avvenuta in data successiva al 31 dicembre 1980 (ad esempio, Sicilia, Campania, eccetera) ed anche nelle sedi ove i commissari unici regionali hanno assunto temporaneamente le funzioni delle USL.

Si è, intanto, provveduto al trasferimento all'INADEL ed all'ENPAS degli importi maturati dal personale cessato per limiti di età, dimissioni, decesso, eccetera, mentre, per il personale in servizio, sono state già definite un migliaio di posizioni e sono in avanzata fase di elaborazione meccanografica oltre 13.000 posizioni, la cui liquidazione avverrà nel periodo settembre-dicembre 1984.

Si assicura, infine, che, nonostante l'insufficiente personale a disposizione, l'Ufficio liquidazioni porterà a termine la intera operazione — salvo singoli, sporadici casi — entro i primi mesi del 1985.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(11 ottobre 1984)

(*) Testo, sempre identico, dato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopraelencate.

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde al vero che, con delibera n. 950 del 17 maggio 1984, la Giunta comunale di Casoria (NA) ha deciso la costruzione di una casa mandamentale per 15 posti in località « Cittadella » (Arpino) su un'area di 19.950 metri quadrati e con una previsione di spesa di 4 miliardi;

se è a conoscenza che la suddetta area si trova nella zona stabilita per gli insediamenti produttivi e a ridosso della città annonaria;

quali sono le sue valutazioni sull'entità della spesa e sulla stessa area prescelta.

(4 - 01045)

(17 luglio 1984)

RISPOSTA. — L'Amministrazione penitenziaria non concorre all'individuazione delle aree da destinare alle costruzioni di nuove case mandamentali se non attraverso la formulazione di un parere tecnico nell'ambito della specifica competenza penitenziaria. È quanto è avvenuto, nel caso di specie, relativamente ad un'area autonomamente

proposta dal comune di Casoria e ritenuta, del resto, concordemente idonea da tutte le autorità interessate alla costruzione della nuova casa mandamentale.

Anche per quel che concerne le previsioni di spesa necessarie a finanziare la costruzione del nuovo istituto, questa Amministrazione sarà tenuta ad esaminare gli atti trasmessi dal comune di Casoria, esclusivamente per esprimere un parere sotto il profilo della tecnica penitenziaria, mentre l'importo della spesa necessaria alla costruzione dovrà essere valutato dal locale Provveditorato alle opere pubbliche.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(8 ottobre 1984)

SAPORITO. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere i motivi che, a distanza di oltre un anno dalla scadenza della normativa organica per i profughi (legge 26 dicembre 1981, n. 763), hanno impedito l'emanazione dei decreti dichiarativi dello « stato di necessità » nei Paesi esteri ove risiedono i nostri connazionali in situazione di continua apprensione per il susseguirsi di rivolte popolari e capovolgimenti politici frequenti.

Infatti, numerosi connazionali dell'Etiopia, della Tunisia e del Marocco, rientrati in Italia il 12 gennaio 1983, data di scadenza della normativa organica di cui sopra, vivono ai margini della società perchè non possono beneficiare dello *status* di profugo che ha consentito ad altri (rientrati in Italia antecedentemente) di inserirsi dignitosamente nella vita sociale del nostro Paese.

Trattandosi di un problema sociale della massima importanza e che investe una categoria di persone che hanno tenuto sempre alto il nome della patria in Paesi esteri e che oggi vengono a trovarsi per la prima volta stranieri nel loro Paese, l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di intervenire con urgenza per l'emanazione dei decreti dello « stato di necessità » nei predetti Paesi ove le instabili situazioni politiche mettono molte volte a repentaglio anche l'incolumità fisica dei nostri connazionali. Basti considerare gli avvenimenti verificatisi dal giugno 1983 ad oggi in Tunisia: la legge tunisina n. 8361 del 27 giugno 1983, che disciplina la gestione delle proprietà immobiliari appartenenti a stranieri costruite o acquistate prima del 1° gennaio 1956, la guerra del pane in Tunisia e in Marocco, che ha causato saccheggi e morti, e quanto avviene da anni in Eritrea, dove i nostri connazionali rischiano di continuo la loro esistenza.

(4 - 00548)

(7 febbraio 1984)

RISPOSTA. — La legge 26 dicembre 1981, n. 763, ha riordinato in maniera organica la materia dell'assistenza ai profughi, disciplinata da una serie di precedenti disposizioni tese a garantire speciali provvidenze ai connazionali rimpatriati dai territori già soggetti alla sovranità italiana o da altri territori, in seguito al verificarsi di eventi bellici o di situazioni di emergenza.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1973 stabiliva che, in considerazione della situazione venutasi a creare in Eritrea per la recrudescenza della guerriglia e per le operazioni militari in atto nella regione, sussisteva lo stato di necessità al rimpatrio per i connazionali residenti in Etiopia anteriormente alla data del 28 agosto 1970. Di conseguenza, agli italiani provenienti da quello Stato ed in possesso dei necessari requisiti spettava la qualifica di profugo.

Nel disciplinare *ex novo* la materia, la legge 26 dicembre 1981, n. 763, ha tra l'altro stabilito (articolo 2) che i decreti dichiarativi dello stato di necessità perdessero efficacia un anno dopo l'entrata in vigore della legge stessa, salvo emanazione di un provvedimento di proroga.

Avvalendosi di tale ultima disposizione, il Ministero degli affari esteri ha predisposto, alla scadenza del provvedimento, uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inteso a prorogare, per i cittadini ita-

liani provenienti dall'Etiopia, il riconoscimento dello stato di necessità al rimpatrio. Lo schema di decreto, ottenute le adesioni dei competenti Dicasteri, è stato inviato alla Presidenza del Consiglio per l'approvazione, che, però, non ha potuto aver luogo a seguito della fine anticipata della scorsa legislatura.

All'inizio della corrente legislatura lo schema di decreto è stato nuovamente presentato ed è tuttora al vaglio della Presidenza del Consiglio.

Contestualmente questo Ministero ha predisposto analogo schema di decreto relativo ai connazionali provenienti dalla Tunisia, che però non ha trovato parere favorevole presso tutti i Dicasteri interessati.

Quanto ai connazionali provenienti dal Marocco, gli avvenimenti verificatisi in quello Stato non possono essere ritenuti sufficienti ai fini della declaratoria dello stato di necessità, in quanto, occasionali ed esauritisi nel breve periodo, essi non configurano una situazione eccezionale di costrizione al rimpatrio dei connazionali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FIORET

(4 ottobre 1984)